

Regolamento Albo Fornitori e Public e-Procurement della Federazione Ginnastica d'Italia (RAEPP)

ART. 1. - PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente regolamento individua i criteri e le modalità di gestione ed aggiornamento dell'Albo Fornitori e Public e-Procurement della FGI, delle procedure di affidamento e del principio di rotazione in base alla suddivisione in fasce di importo e categoria merceologica, approvato con delibera del CDF n. 55/2022

Il Presente regolamento e la documentazione necessaria per effettuare l'iscrizione all'Albo Fornitori FGI saranno pubblicati sul sito internet federale ai sensi dell'art. 29 Dlgs 50/2016 e secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC in tema di trasparenza e pubblicità. Nel presente regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

FGI o Federazione

Federazione Ginnastica d'Italia in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Viale Tiziano 70, 00196 Roma

Operatore Economico – “O.E.”

Persone fisiche e giuridiche che richiederanno iscrizione all'Albo Fornitori FGI

Regolamento

E' il presente documento denominato “Regolamento Iscrizione Albo Fornitori FGI”

Albo Fornitori o Albo

E' l'elenco degli operatori economici denominato Albo Fornitori FGI, ovvero l'elenco delle imprese, degli imprenditori, di liberi professionisti singoli o associati, di consorzi ritenuti idonei, sulla base di quanto indicato dal presente Regolamento, per provata specializzazione, capacità e serietà, alla fornitura di beni, alla prestazione di servizi e all'esecuzione di lavori necessari al funzionamento della FGI e di eventuali altri organismi/società ad essa collegati.

Preventivo: quotazione non impegnativa e non vincolante per la FGI e per gli operatori economici, bensì solamente conoscitiva dei costi medi e le principali condizioni offerte da un dato mercato di riferimento. Il Preventivo viene elaborato, di norma, sulla base di una sintetica descrizione del fabbisogno.

Offerta: proposta contrattuale irrevocabile ottenuta tramite Procedura Negoziata / richiesta di preventivi/offerte comparativa (RDO) o Trattativa Diretta. L'offerta, di norma, viene elaborata sulla base di un capitolato tecnico amministrativo chiuso riportante le specifiche tecniche minime e le principali condizioni contrattuali richieste.

Percorsi di indagine esplorativa con preventivi: E' il percorso di indagine con cui la FGI consulta gli operatori economici chiedendo loro un preventivo non impegnativo - a titolo conoscitivo - al fine di disporre una successiva Trattativa Diretta.

Negoziazioni: procedure con cui la FGI richiede una offerta irrevocabile nell'ambito di una procedura di gara formale o informale o di una Trattativa Diretta.

Foglio patti e condizioni: documento che riporta le condizioni e i termini contrattuali predisposti dalla FGI che vanno ad integrarsi con le caratteristiche tecniche del servizio/lavoro/fornitura eventualmente preventivate.

Dichiarazione sostitutiva Art. 80: autocertificazione con cui l'O.E. dichiara il possesso dei requisiti di legge nel caso in cui non sia abilitato all'Albo Fornitori alla scadenza di presentazione dell'offerta.

Conferma Dichiarazione sostitutiva Art. 80: conferma da parte dell'O.E. sul possesso dei

requisiti di legge dichiarati in fase di abilitazione all'Albo Fornitori, da rendere al termine di presentazione dell'offerta.

TITOLO I ALBO FORNITORI

ART. 2. - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Albo Fornitori verrà utilizzato dalla FGI come strumento di identificazione degli operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 35, comma 1, lettere c) e d) del Dlgs 50/2016 ("Codice dei Contratti Pubblici"). Per la scelta degli operatori economici da invitare o consultare si procederà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici nonché delle Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Dlgs 50/2016. La FGI si riserva la facoltà di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori economici ritenuti idonei. Resta ferma la facoltà della FGI di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Elenco fornitori o di ricorrervi parzialmente, di consultare altri elenchi ufficiali o di avvalersi di altri strumenti di negoziazione o consultazione (ad esempio il MEPA).

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco fornitori è così articolato:

- ☐ Sezione I: Fornitori di beni;
- ☐ Sezione II: Prestatori di servizi;
- ☐ Sezione III: Esecutori di lavori.

Le sezioni sono suddivise in categorie principali e relative (ove presenti) sottocategorie di cui all'Elenco "categorie merceologiche". La FGI si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste. Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

ART. 4 – PORTALE FORNITORI FGI

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella gestione dell'Albo fornitori, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la FGI, la gestione dell'Albo fornitori è garantita dal Portale fornitori della FGI (disponibile al seguente indirizzo <https://federginnastica.acquistitelematici.it> gestito dalla società DigitalPA, ed è effettuata mediante un processo informatizzato.

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati, e i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni. Per poter richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori è necessario pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l'abilitazione al Portale fornitori nelle modalità descritte nel documento "manuale utente" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Il presente Regolamento, la Domanda di iscrizione all'Albo fornitori, le relative dichiarazioni, l'ulteriore documentazione allegata nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco fornitori.

I soggetti richiedenti, quindi, con l'iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla FGI in quanto l'iscrizione stessa non costituisce titolo di preferenza. Eventuali errori, omissioni o manchevolezze di qualsiasi genere nella tenuta, nell'aggiornamento e/o nell'utilizzazione dell'Elenco fornitori da parte della FGI non daranno comunque titolo ad alcuno per avanzare ragioni o pretese, di qualsiasi genere nei confronti della Federazione stessa.

L'operatore economico abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dalla FGI, e la password.

Le comunicazioni inerenti l'Albo fornitori saranno effettuate dalla FGI all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al momento della registrazione.

A tal fine l'operatore economico abilitato, interessato a richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori, elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della registrazione al Portale fornitori. È onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo email.

Non sono ammesse Domande di iscrizione presentate con modalità differenti.

ART. 5 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori i seguenti soggetti:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative;
2. i consorzi;
3. i professionisti;

Gli operatori economici iscritti nell'Albo fornitori, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, saranno invitati alle procedure nella forma giuridica indicata nell'iscrizione e verranno ammesse esclusivamente le offerte presentate nella medesima forma giuridica.

Potranno iscriversi all'Elenco fornitori sia il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice dei contratti sia i singoli operatori economici consorziati che soddisfino singolarmente i requisiti di iscrizione. Resta inteso che il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice dei contratti è tenuto, qualora invitato ad una procedura di gara, ad indicare, in sede di offerta, gli operatori economici consorziati che eseguiranno le prestazioni oggetto della procedura (ad eccezione del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti che dichiara di partecipare in proprio alla procedura di gara).

In tal caso il Consorzio potrà indicare come consorziati esecutori delle prestazioni:

☐ *gli operatori economici già iscritti nell'Albo fornitori per la categoria principale oggetto della procedura;*

☐ *gli operatori economici non iscritti nell'Albo fornitori.*

Resta inteso che non è ammessa la partecipazione congiunta ad una medesima procedura di gara del Consorzio e dell'operatore economico consorziato indicato dallo stesso come esecutore delle prestazioni oggetto della procedura, pena esclusione dalla gara sia del Consorzio che dell'operatore economico consorziato.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Ai fini dell'inserimento nell'Albo fornitori, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

1. iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali) per attività inerenti l'oggetto della categoria principale per la quale si richiede l'iscrizione, curriculum vitae in caso di professionisti;
2. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dall'Albo fornitori e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE E ECONOMICO - FINANZIARIA (alcuni sono dati facoltativi)

1. scheda di presentazione della società con le principali capacità tecniche;
2. dichiarazione di committenti relativi a incarichi, commesse precedenti coerenti con la categoria merceologica di iscrizione;
3. informazioni economiche-finanziarie;
4. certificazioni di qualità;

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini dell'iscrizione all'Elenco fornitori:

☐ devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successivi articoli;

☐ possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia della relativa procura.

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano, in questo caso, l'art. 45, comma 1, l'art. 83, comma 3, l'art. 86, commi 2 e 3, l'art. 90, comma 8, del Codice dei contratti.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Allegare sempre copia di un documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale o di suo Procuratore.

ART. 8 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi ed abilitarsi all'Albo fornitori l'operatore economico interessato deve:

A. prendere visione del presente Regolamento e delle Categorie Merceologiche della FGI (disponibili all'indirizzo <https://federginnastica.acquistitelematici.it> (voce menù apposita)

B. seguire le istruzioni riportate dal portale accessibile dal suddetto link producendo tutta la documentazione richiesta.

NB: Nel caso in cui siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del soggetto dichiarante o dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco fornitori (di cui all'art. 80, commi 1

e 5, del Codice dei Contratti) o siano state adottate misure di *self cleaning*, devono essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla FGI ogni opportuna valutazione. Il dichiarante deve presentare una dichiarazione esauriente che permetta alla FGI una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco fornitori.

ART. 9 - ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Ogni Domanda di iscrizione/Aggiornamento, correttamente compilata e corredata da tutte le dichiarazioni/documentazioni previste, sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l'ordine progressivo di arrivo.

Entro il termine indicativo di 5 minuti dalla presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, il portale comunicherà l'esito del procedimento, tramite servizio di messaggistica automatico, all'indirizzo comunicato dall'operatore economico in fase di registrazione al Portale fornitori, specificando la categoria merceologica principale per la quale l'operatore economico risulta iscritto.

Qualora la documentazione presentata non fosse risultata completa o esauriente e qualora la FGI richiedesse chiarimenti/integrazioni in merito ai documenti presentati in sede di Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, il termine per la valutazione viene sospeso, previo avviso all'interessato, sino a che l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e/o le integrazioni richiesti/e. Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione, che per tutta la durata della permanenza nell'Albo fornitori, la FGI si riserva di effettuare approfondimenti e/o verifiche sulla veridicità delle/i dichiarazioni/documenti presentate/i.

Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione della FGI, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori economici da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione per la categoria merceologica principale per la quale l'esito della verifica è stato negativo.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, devono essere rese dal legale rappresentante o procuratore per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti.

Per la corretta definizione dell'ambito soggettivo di applicazione dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 3, del Codice dei Contratti si rimanda al Comunicato Presidente ANAC 26/10/2016. Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti devono essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso l'Impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel medesimo anno antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per l'operatore economico. Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti devono essere rese per entrambi suddetti soci. Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) deve essere inserita nel sistema la copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di non iscrizione all'Elenco fornitori.

ART. 10 - ESTENSIONE

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie merceologiche.

ART. 11 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO

11.1 Durata dell'iscrizione

La validità dell'iscrizione all'Elenco fornitori è pari a 6 (mesi) mesi a decorrere dalla comunicazione di iscrizione, fatti salvi i casi di cancellazione indicati al successivo articolo 12.

11.2 Aggiornamento periodico delle informazioni

Gli operatori economici iscritti all'Albo fornitori dovranno mantenere aggiornati i dati inseriti in fase di iscrizione e comunicare ogni loro variazione.

Il portale, sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dall'operatore economico, istituirà un servizio di monitoraggio delle scadenze documentali. Pertanto, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza di un qualsiasi documento rilevante ai fini dell'iscrizione segnalerà, mediante apposito avviso di messaggistica automatico via email all'operatore economico, i documenti in scadenza che, se non tempestivamente aggiornati, comporteranno la sospensione dell'operatore economico.

11.3 Rinnovo semestrale dell'iscrizione

Per il rinnovo dell'iscrizione l'operatore economico deve presentare una nuova Domanda di Iscrizione, e tutta l'ulteriore documentazione richiesta prima della scadenza semestrale dell'iscrizione, esclusivamente tramite il Portale seguendo la procedura indicata.

Il portale verificherà il possesso dei requisiti richiesti e quindi provvederà al rinnovo dell'iscrizione secondo le stesse modalità e termini previsti per l'operatore economico che chiede l'iscrizione per la prima volta.

Decorso il termine di validità dell'iscrizione all'Albo fornitori senza che l'operatore economico abbia ottenuto il rinnovo, l'iscrizione all'Albo fornitori sarà sospesa e conseguentemente l'operatore economico non potrà essere oggetto delle procedure consultazione o affidamento/negoziazione rientranti nella categoria merceologica principale per la quale è stata comminata la sospensione.

ART. 12 - CAUSE DI SOSPENSIONE (BLOCCO) / CANCELLAZIONE (ANNULLAMENTO)

La FGI si riserva la facoltà di disabilitare e/o cancellare l'iscrizione dall'Albo fornitori come di seguito descritto.

Art. 12.1 -Sospensione (blocco abilitazione)

Si procede alla sospensione dell'iscrizione in anche uno solo dei seguenti casi:

1. la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo fornitori;
2. eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne;
3. eventuali prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
4. quando l'operatore economico non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria iscrizione nei termini previsti;
5. in caso di inadempienza all'obbligo di aggiornamento semestrale dell'iscrizione;

In ogni caso, l'iscrizione può essere immediatamente sospesa qualora siano riscontrate fattispecie o siano in corso procedimenti che integrano una potenziale perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione e determinano il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e

capacità di eseguire le prestazioni/forniture di beni/servizi o di lavori oggetto della qualificazione per inadempienze di rilievo.

La FGI comunicherà la sospensione all'interessato tramite il servizio di messaggistica automatico.

Art. 12.2 - Casi per cui è prevista la cancellazione (annullamento abilitazione)

1. cessazione di attività;
2. richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
3. in presenza di gravi accadimenti tra i quali a titolo esemplificativo e non tassativo:
 - dichiarazioni mendaci;
 - comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante l'operatore economico e/o i soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011;
 - provvedimenti interdittivi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

In caso di cancellazione ne viene data comunicazione scritta all'operatore economico interessato, via mail, tramite il servizio di messaggistica automatico, all'indirizzo comunicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale fornitori.

L'operatore economico, prima della relativa cancellazione o disabilitazione, verrà contattato per una richiesta di chiarimenti da far pervenire entro un termine che verrà di volta in volta stabilito.

In caso di cancellazione dall'Elenco fornitori, una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di 6 (sei) mesi dall'avvenuta cancellazione, o del termine stabilito e comunicato in sede di cancellazione.

ART. 13 -AGGIORNAMENTI

La FGI si riserva di aggiornare il presente regolamento, al fine di migliorare nonché adattare lo stesso al gestionale dell'Albo durante la fase di utilizzo e di implementazione.

TITOLO II

PIATTAFORMA DI PUBLIC E-PROCUREMENT

ART. 14 DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONSULTAZIONE

Sono strumenti di consultazione degli operatori economici:

- 1) **Indagine esplorativa su listini/preventivi a titolo di benchmark (richiesta di informazioni)** Con tale percorso non si avvia un confronto competitivo né comparativo tra fornitori o tra offerte. La richiesta è finalizzata ad ottenere quotazioni non impegnative ed elementi utili a definire dati, informazioni, condizioni e a verificare i costi medi di mercato di una data prestazione/servizio/lavoro/fornitura per poi procedere eventualmente con un affidamento diretto ex art. 36 co 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici. La FGI indica

nella richiesta il fabbisogno di massima -eventualmente estrapolando i dati/info necessari dal capitolato tecnico, se già redatto - utile ai consultati per elaborare un preventivo /proposta. Tale percorso non genera alcuna graduatoria, e la FGI è libera di individuare a sua discrezione, il preventivo/proposta ritenuto più conveniente in termini di prezzo o anche tramite valutazione di elementi non economici in rapporto al proprio fabbisogno. A seguito di una richiesta di indagine esplorativa/informazioni- in caso fosse confermato l'interesse della FGI - la stessa procede successivamente con Trattativa Diretta per finalizzare l'affidamento diretto e fissare le specifiche tecnico-contrattuali. In tal caso l'Ufficio Acquisti/RUP può avvalersi della funzione "consultazione preliminare".

2) avviso esplorativo con preventivi/richiesta di informazioni

Con tale percorso non si avvia un confronto competitivo ne comparativo tra fornitori o tra offerte. La richiesta è finalizzata ad ottenere quotazioni non impegnative utili a verificare dati, informazioni, condizioni e costi medi di mercato di una data prestazione/servizio/lavoro/fornitura per poi procedere, eventualmente, con un affidamento diretto ex art. 36 co 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici. La FGI indica nella richiesta il fabbisogno di massima -eventualmente estrapolando i dati/info necessari dal capitolato tecnico, se già redatto - utili ai consultati per formulare il preventivo/proposta. Tale percorso non genera alcuna graduatoria, e la FGI è libera di selezionare, a sua discrezione, il preventivo/proposta ritenuto più conveniente in termini di prezzo o anche tramite valutazione di elementi non economici in rapporto al proprio fabbisogno. A seguito di una richiesta di preventivo – in caso fosse confermato l'interesse della FGI - la stessa procede successivamente con Trattativa Diretta per finalizzare l'affidamento e definire le specifiche tecnico-contrattuali.

diretto. Tale percorso prevede la pubblicazione di un avviso aperto nella sezione "bandi" del portale.

3) manifestazione di interesse

Con tale procedura non si avvia un confronto competitivo tra fornitori o tra offerte. La richiesta è finalizzata ad ottenere disponibilità a partecipare ad una successiva procedura comparativa di affidamento diretto o negoziata (RDO). La FGI indica nella richiesta l'elenco delle caratteristiche tecniche/prestazionali minime utili ai consultati per presentare la domanda di partecipazione e i relativi requisiti anche speciali. Tale procedura non genera alcuna graduatoria. Tale procedura prevede la pubblicazione di un avviso aperto nella sezione "bandi" del portale. Resta inteso che, nell'ambito degli affidamenti diretti comparativi, l'Ufficio Acquisti/RUP può avvalersi del suddetto avviso per reperire, oltre all'interesse dei concorrenti, direttamente l'offerta. In tal caso l'avviso contiene tutte le informazioni tecniche/prestazionali minime e contrattuali richieste, unitamente ai criteri di selezione alla gara informale.

4) Consultazioni preliminari di mercato

Con tale procedura non si avvia un confronto competitivo tra fornitori o tra offerte. La richiesta è finalizzata ad ottenere dati, informazioni ed elementi necessari alla predisposizione di una procedura d'appalto sotto o sopra soglia. Tale procedura prevede l'invio di una PEC simultaneamente a più operatori economici.

Sono strumenti di negoziazione con gli operatori economici:

la trattativa diretta (TD)

Procedura ex art. 36 co 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici. La FGI invia all'O.E. precedentemente individuato, lettera di invito a presentare offerta confermativa o migliorativa. Tale procedura si compone dei seguenti allegati:

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

- Modulo offerta confermativa/migliorativa (richiama la descrizione del preventivo)
- Foglio Patti e condizioni / capitolato tecnico-amministrativo (richiama la descrizione del preventivo)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 80;
- Eventuali allegati tecnici

Il suddetto elenco è solo esemplificativo e non esaustivo.

Richiesta di Preventivi /offerte (RDO)

Procedura ex art. 36 co2 lettera a) in modalità comparativa/competitiva o ex art. 36 co 2 lettera b) e ss del Codice dei Contratti Pubblici. La FGI invia contestualmente agli O.E. selezionati una lettera di invito a presentare offerta e il relativo disciplinare di gara, fissando preliminarmente i criteri di scelta o di aggiudicazione. Tale procedura si compone dei seguenti allegati:

- Domanda di partecipazione;
- Disciplinare di gara;
- Modulo offerta economica e/o tecnica;
- Foglio patti e condizioni/ capitolato tecnico-amministrativo;
- DGUE (documento di gara unico europeo) o dichiarazione sost. art. 80
- Eventuali allegati tecnici
- Il suddetto elenco è solo esemplificativo e non esaustivo.

TITOLO III

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE AGLI INVITATI ALLE PROCEDURE NEGOZiate E AGLI AFFIDATARI

ART. 15 - PRINCIPI

L'affidamento di servizi, forniture e lavori deve rispettare i principi enunciati dagli artt.30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del D.Lgs.n.50/2016. Per l'esplicitazione di tali principi si fa rinvio alle previsioni del codice e delle Linee guida Anac. Possono partecipare alle gare o essere affidatari diretti gli operatori economici individuati dagli articoli 45 e 46 del D.Lgs 50/2016. Il Presente Regolamento si applica all'affidamento di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria determinata come previsto dall'art.35 del D.Lgs.n.50/2016: - lavori inferiori ad Euro 5.225.000 (Iva esclusa), - servizi e forniture inferiori ad Euro 209.000 (Iva esclusa). Le soglie suddette sono soggette ad adeguamento automatico ai nuovi importi stabiliti con regolamento delegato della Commissione europea. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs qualora richiesti. 2 Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nelle procedure di gara. Nel caso di affidamenti diretti fino ad Euro 40.000 (e fino ad euro 75.000,00 fino al 31.12.2021 in conformità a quanto disposto dalla L. 120/2020) si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici. In tal caso la determina a contrarre può coincidere con quella di aggiudicazione/affidamento.

ART. 16 - ROTAZIONE DEGLI INVITI E ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente (rotazione dell'affidatario) e dell'operatore

economico invitato e non affidatario (rotazione degli invitati) nel precedente affidamento. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, oltre che nella stessa fascia di importo. Il riferimento temporale del principio di rotazione, ai sensi delle linee guida ANAC n.4, è di 3 anni.

16.1 - Rotazione: categorie di opere per lavori e settori merceologici per servizi e forniture

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le categorie di opere per lavori ed i settori merceologici per servizi e forniture sono di volta in volta individuati fra quelli del vocabolario CPV, adottato dal Regolamento (CE) n. 213/2008, consultabile sul sito del SIMAP (sistema informativo per gli appalti pubblici) al link <https://simap.ted.europa.eu/it/web/simap/cpv>. Il CPV è un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti. Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive i lavori, le forniture e i servizi, oggetto del contratto. Il CPV viene indicato nel capitolato tecnico / Foglio Patti e condizioni relativo alla procedura di scelta del contraente posta in essere dalla FGI. Ai fini della applicazione del principio di rotazione vengono prese in considerazione le prime due cifre del CPV. Tuttavia, non sempre le prime due cifre del CPV sono idonee a identificare una sovrapposizione tra categorie merceologiche. Pertanto, la FGI può valutare, caso per caso, di derogare al criterio delle due cifre/CPV motivando opportunamente le ragioni di non appartenenza alla medesima categoria merceologica.

16.2 - Fasce di valore economico

La rotazione si applica con riferimento ad appalti appartenenti per importo alla medesima delle seguenti fasce di valore economico al medesimo CPV (con riferimento alle prime due cifre dello stesso) in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia/categoria:

- per servizi e forniture:

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
- 3) da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
- 4) da 40.000 euro fino a 75.000 euro;
- 5) da 75.001 euro fino a 209.000,00;

- per lavori:

- 1) fino a 20.000 euro;
- 2) da 20.001 euro a 39.999 euro;
- 3) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- 4) da 150.000 euro fino a 309.600;
- 5) da 309.601 euro fino a 619.200 euro;
- 6) da 619.201 euro fino a 999.999 euro.

16.3 - Divieto di aggiramento del principio di rotazione

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a

quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

16.4 - Reinuito e/o riaffidamento al contraente uscente

L'affidamento (rotazione sull'affidatario) o il reinuito al contraente uscente (rotazione sull'invito a procedura competitiva) hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. Tale scelta va motivata in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento (es rilevandolo all'esito di una indagine esplorativa con richiesta di preventivi, prodromica alla procedura di affidamento diretto, anche tramite l'uso dell'Albo Fornitori FGI o di altre S.A.). La motivazione circa l'affidamento o il reinuito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

16.5 Casi in cui non si applica la rotazione degli inviti e degli affidamenti

Di norma, la rotazione non si applica agli inviti ed agli affidamenti riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti situazioni:

- Procedure ordinarie e/o sostanzialmente aperte al mercato

Laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie (ex art. 59 Codice) o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

- nei casi di *lock-in*

quando cioè non sia possibile cambiare fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente a fronte di elevati costi iniziali di investimento non recuperabili per effetto dei quali il cambio del fornitore determinerebbe la perdita degli stessi; alla presenza di processi di apprendimento (*learning*) per l'utilizzo ottimale di un determinato servizio o prodotto, che andrebbero persi in caso di cambio del fornitore.

In particolare per i gestionali informatici, software e programmi in cui il cambio del fornitore di un prodotto e/o servizio può comportare costi elevati, quali, a titolo esemplificativo:

- 1) i costi della migrazione di dati e/o documenti informatici;
- 2) i costi organizzativi, collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale;

- nei casi di infungibilità come descritti dalle linee guida ANAC n.8

A titolo esemplificativo, la FGI è strettamente legata all'utilizzo di determinate attrezzature sportive che presentano un particolare marchio connesso alle relative specifiche tecnico-prestazionali che vengono utilizzate nelle maggiori competizioni ginniche di livello continentale e internazionale. In tale circostanza, accertata l'infungibilità del prodotto e qualora non vi fossero situazioni di esclusiva da parte di un dato operatore economico, verrà garantita comunque la competizione tra questi senza facoltà di offrire prodotti con caratteristiche analoghe.

- nei casi ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

- nei casi ex art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni.

- Decorrenza del triennio

Decorsi 3 anni solari dall'ultimo affidamento nella medesima categoria e nella stessa fascia di importo.

16.6 - Affidamenti di importo inferiore a € 1.000

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, e' consentito derogare all'applicazione del presente articolo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente. La motivazione della scelta dell'affidatario per singoli affidamenti di importo fino a 1.000 euro puo' essere espressa in forma sintetica anche semplicemente richiamando il presente regolamento nella determinazione di affidamento.

ART.17 - GARANZIE

Di norma, per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore ad Euro 40.000 la FGI non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art.93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ne' la garanzia definitiva, come previsto dall'art. 103, comma 11, del D.Lgs.n.50/2016. L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva puo' essere subordinato ad un miglioramento del prezzo di affidamento da richiedere in sede di Trattativa Diretta.

ART.18 - FORO COMPETENTE

Le controversie relative all' applicazione delle Norme del Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione e/o cancellazione nell'Albo fornitori sono di competenza del TAR del Lazio.

ART.19 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti sara' effettuato, per le finalita' della raccolta e secondo modalita' idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformita' alle prescrizioni di cui alla normativa vigente. I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

